

Allegato "B" al n. 7095 di Raccolta

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E
PROFESSIONI
DELLA PROVINCIA DI UDINE
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. L'Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e piccole-medie imprese della provincia di Udine, denominata anche CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA-UDINE, si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Associazione propugna nel Paese;
- d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'europesmo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dallo Statuto e/o dagli organi dell'Associazione;

- e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Associazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Piccole-Medie Imprese della provincia di Udine, denominata anche "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA-UDINE" e di seguito per brevità definita "Associazione", ha sede nella Provincia di Udine e si articola in strutture ed uffici sub-provinciali secondo le deliberazioni dei suoi Organi.

2. L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi - Confcommercio - ne accetta i principi ispiratori, lo Statuto, il modello organizzativo per la gestione ed il controllo e il codice etico.

3. L'Associazione rappresenta in via esclusiva e diretta la Confederazione Generale Italiana del Commercio nella provincia di Udine.

4. Essa non ha fini di lucro ed è apartitica. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con finalità in armonia con i propri scopi sociali, o collaborare con gli stessi.

5. E' espressione unitaria delle aziende commerciali, turistiche, dei servizi, del trasporto, del credito e delle assicurazioni, operanti nel territorio e rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali, o aspiranti tali, che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato nel territorio della provincia di Udine.

Art. 2 - SCOPI

1. L'Associazione, nell'interesse generale degli associati:

- a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati stessi nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi del Sistema Confederale;
- b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; e, in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;
- c) favorisce le iniziative assistenziali e previdenziali tra i soci;
- d) tutela, disciplina e coordina l'attività, la solidarietà e la collaborazione di tutte le categorie;
- e) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e dei

professionisti, favorendo anche con strutture e mezzi, ritenuti i più idonei, la dotazione tecnica e professionale nonché l'informazione, la formazione, l'assistenza, l'aggiornamento e la qualificazione degli imprenditori stessi, degli aspiranti imprenditori, dei consulenti e dei collaboratori delle aziende rappresentate;

f) presta agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo supplementare finalizzato al rimborso delle spese e determinato dall'Organo competente, consulenza ed assistenza in materia sindacale, amministrativa, legale, contabile, fiscale e finanziaria, nonché attività di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico, che non siano dalla legge riservate a speciali categorie di professionisti;

g) l'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura che possano concorrere alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati.; inoltre può acquistare e vendere mobili, mobili registrati ed immobili, stipulare contratti di mutuo, di apertura di credito, di affitto, concedere garanzie anche reali a favore e/o per obbligazioni di terzi e compiere ogni altra operazione economica ritenuta necessaria; può infine svolgere attività editoriale;

h) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa e accordo di carattere economico e finanziario;

i) designa e nomina i propri rappresentanti delegati, in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia prevista;

j) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;

k) collabora con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e con gli Enti assistenziali per armonizzare i rapporti fra i datori di lavoro ed i lavoratori; a tale scopo può promuovere la costituzione di organismi paritetici partecipandovi a qualsiasi livello;

l) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Pubbliche Autorità o da deliberazioni dei propri organi.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SOCI

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione, in qualità di soci, le aziende, i consorzi di aziende, le società consortili, gli enti cooperativistici ed i professionisti aventi domicilio, sede o dipendenze nella provincia di Udine.

2. Possono inoltre aderire all'Associazione gli enti, istituti ed organismi che perseguono finalità, valori e principi in armonia

con l'Organizzazione.

Art. 5 - NORME PER L'AMMISSIONE A SOCIO

1. La domanda di ammissione all'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda deve essere presentata in forma scritta e deve indicare il settore di attività nel quale opera l'azienda.

2. Nel caso in cui la domanda non sia stata accolta, ne verrà data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i trenta giorni successivi alla decisione.

3. Contro il rigetto della domanda potrà essere fatto ricorso entro trenta giorni dalla notifica della reiezione, alla Giunta Esecutiva, che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori sessanta giorni.

4. La domanda di ammissione, qualora venga accolta, impegna il socio per l'anno di iscrizione e per l'anno solare seguente e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio nel sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto, le disposizioni attuative dello stesso ed i regolamenti interni.

6. I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, dalle delibere della Confcommercio e dell'Associazione nella misura e con le modalità stabilite dagli organi competenti.

Art. 6 - CONTRIBUTI - QUOTA ASSOCIATIVA

1. All'atto dell'iscrizione, l'Associazione potrà richiedere al nuovo socio una tassa fissa di iscrizione, oltre alla quota associativa.

2. L'Associazione potrà integrare la tassa di iscrizione ed il contributo annuale con l'applicazione di un contributo sugli emolumenti lordi corrisposti al personale dipendente mediante un'aliquota percentuale o mediante una quota fissa per ogni prestatore d'opera. Tale contributo deve intendersi relativo agli obblighi derivanti da quanto stabilito dai contratti nazionali di categoria.

3. Possono, inoltre, essere richiesti dei contributi integrativi a copertura degli oneri sostenuti per l'assistenza diretta alle singole aziende.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'iscrizione, obbliga il socio al versamento delle quote annuali secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci effettivi, come identificati dall'art. 4 "Soci", in regola con tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

3. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione, nei modi e

nei tempi richiesti e nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, tutti i documenti, notizie e dati che venissero loro richiesti, utili per il raggiungimento degli scopi Statutari.

Art. 8 - SANZIONI

1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi previsti dal presente Statuto, dalle disposizioni attuative e dai regolamenti sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei;
- c) decadenza del rappresentante del socio che ricopre cariche direttive nell'Associazione;
- d) decadenza del rappresentante del socio che ricopre incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e) sospensione del diritto di elettorato passivo e/o attivo;
- f) espulsione nei casi previsti dal successivo art. 9 ai punti e - f - g e h-.

2. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta Esecutiva.

3. Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato con ricorso ai Proviviri da proporsi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

4. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La perdita della qualità di Socio avviene:

- a) per cessazione dell'attività della ditta nel territorio provinciale, dal momento della formale comunicazione;
- b) per dimissioni;
- c) per morosità persistente per tre annualità consecutive;
- d) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- e) nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- f) per indegnità morale;
- g) per comportamenti assunti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici politico - sindacali deliberati e/o con gli indirizzi generali per l'attività espressi dalla Giunta esecutiva;
- h) per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi dell'Associazione, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Associazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa e/o i suoi organi.

La perdita della qualità di socio è automatica nei casi di cui ai punti a - b - c - d. Nei casi di cui ai punti e - f - g - ed h il provvedimento sanzionatorio di espulsione è assunto, con provvedimento motivato, dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione. Con la risoluzione del rapporto associativo il rappresentante del socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali ricoperte

all'interno dell'Associazione.

Art. 10 - DOPPIO INQUADRAMENTO

1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

2. L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria, e viceversa.

3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un Collegio Arbitrale presieduto da un delegato della Confcommercio e composto da un rappresentante dell'Associazione e da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale di categoria interessata.

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) L'Assemblea degli eletti;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Comitato di Presidenza;
- e) Il Presidente;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) Il Collegio dei Proibiviri.

Art. 12 - DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

3. Il componente dell'organo collegiale che cessa per qualsivoglia motivo di ricoprire il ruolo, all'interno dell'azienda socia, in virtù del quale è stato eletto, decade automaticamente dalla carica ricoperta nell'Associazione.

4. Il socio che abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente non può essere candidato a cariche e decade dalla carica che eventualmente ricopre.

5. Le cariche sociali, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono gratuite.

Art. 13 - COOPTAZIONE

1. Nella Giunta Esecutiva, nei Consigli Mandamentali ed in quelli di Gruppo, su proposta del Presidente dello stesso, possono essere cooptati dei membri che abbiano esperienze e competenze di particolare rilievo. Gli stessi scadranno alla stessa scadenza dei componenti dell'organo nel cui ambito sono cooptati.

2. Il numero dei cooptati non può essere superiore al trenta per cento dei componenti eletti nell'organo a cui sono designati.

3. Nella Giunta Esecutiva, nei Consigli Mandamentali ed in quelli di Gruppo, i cooptati hanno le stesse competenze e potestà

dei membri eletti, ma non entrano a far parte dell'Assemblea degli Eletti.

Art. 14 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI1. Le cariche elettive degli organi statutari, dei Consigli mandamentali e di Gruppo, resesi vacanti nel corso del mandato, vengono ricoperte, per la durata residua del mandato stesso, secondo le modalità previste dall'art. 37 comma 2 del presente statuto.

2. Nel caso in cui non ci sia la possibilità di sostituzione dei posti vacanti secondo il procedimento di cui al comma 1, per gli organi statutari si procede come segue:

a) se rimane in carica più della metà dei componenti dell'organo, i superstiti possono provvedere alla sostituzione tramite cooptazione secondo l'art. 13;;

b) se viene a mancare più della metà degli amministratori dell'organo, lo stesso si ritiene decaduto ed il Presidente dell'Associazione deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per la ricostruzione dell'organo statutario. L'organo rimane in carica fino alla sua effettiva sostituzione, ma solo per il compimento di atti di urgenti e/o indifferibili. Nel caso di impossibilità materiale di prosecuzione da parte dell'organo, il Presidente dell'Associazione può compiere gli atti e detiene i poteri dell'organo competente.

La decadenza dell'organo comporta l'automatica decadenza dei Consiglieri dello stesso quali componenti dell'Assemblea degli Eletti.

Art. 15 - INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di Presidente, Vice-Presidenti, membri di Giunta Esecutiva, Presidenti e Vice-Presidenti di Mandamento e di Direttore Generale, ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 2 e 3, con incarichi di carattere politico e con funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali, e con mandati parlamentari o incarichi politici.

2. La Giunta Esecutiva, con l'astensione degli interessati, potrà comunque, con delibera motivata, derogare alla disposizione di cui al su-esteso punto 1.

3. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche in Enti e/o Associazioni attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione Provinciale anche nell'ambito del Sistema Confederale della Confcommercio.

4. La candidatura a qualsivoglia competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, l'automatica sospensione da tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione.

Art. 16 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai rappresentanti di tutti gli associati che abbiano i requisiti per essere eleggibili alle cariche sociali.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal

Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente dell'Associazione, con avviso pubblicato per una volta sul Gazzettino ovvero sul Messaggero Veneto almeno 30 giorni prima della data fissata, di propria iniziativa, su richiesta motivata della Giunta Esecutiva o di tanti componenti l'Assemblea stessa che rappresentino almeno un terzo dei soci, per essere informata o consultata per ottenere un parere su temi di eccezionale importanza e di interesse generale per l'Associazione. Il Presidente stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è valida con qualunque numero di intervenuti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Essa delibera sempre a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e le deleghe sono ammesse in numero non superiore a due per ogni partecipante. L'assemblea, oltre alle altre attribuzione assegnate dal presente statuto, delibera sulle sue modificazioni.

Compete inoltre all'Assemblea Generale deliberare lo scioglimento dell'Associazione con le modalità tutte previste dall'art. 34 del presente Statuto.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEGLI ELETTI

1. L'Assemblea degli eletti è composta da tutti i soci eletti nei Consigli di Mandamento e o di Gruppo.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione. E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e quando se ne ravvisa la necessità, o su delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato su sul Gazzettino ovvero sul Messaggero Veneto, o inviato con comunicazione scritta a mezzo fax, E. Mail o lettera raccomandata, almeno otto giorni, in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è valida con qualunque numero di intervenuti.

4. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e le deleghe sono ammesse in numero non superiore a due per ogni partecipante.

5. Le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea degli eletti ha i seguenti compiti:

a) Approva il bilancio consuntivo;

b) Elegge la Giunta Esecutiva nel numero meglio indicato all'articolo 18 e provvede, su richiesta del Presidente

dell'Associazione o del Vice Presidente Vicario nei casi previsti dal precedente articolo 14, alla sostituzione dei componenti della stessa che per qualsivoglia ragione non ne facciano più parte;

c) Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce il relativo compenso;

d) Nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;

e) Delibera le linee programmatiche e formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

Art. 18 - GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è composta da nove consiglieri eletti oltre, eventualmente, ad un numero, non superiore a 3 (tre) di consiglieri nominati dal Comitato di Presidenza consiglieri questi ultimi individuati fra gli Associati che ricoprono o hanno ricoperto ruoli di particolare rilievo all'interno e/o all'esterno dell'Associazione. All'interno della Giunta viene eletto il Presidente e 3 (tre) Vicepresidenti. La sua composizione deve assicurare un'adequata rappresentanza dei settori che si riconoscono nell'Associazione; la rappresentanza dovrà essere calcolata mantenendo come base il numero di aziende associate fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni Camerali come previsto dalle leggi vigenti. Gli eventuali resti del conteggio sopra evidenziato, verranno imputati al settore numericamente meno rappresentato.

2. Il Presidente deve convocare la Giunta Esecutiva quando ne sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti i quali devono chiedere collettivamente per iscritto la riunione dell'organo, indicandone i motivi e gli argomenti da trattare.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa la rappresentanza.

4. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge i tre Vice Presidenti, che devono rappresentare uno il Commercio, uno il Turismo e uno Servizi - Trasporto e varie;
- c) delibera la gestione commissariale dei gruppi, dei Mandamenti e delle Sezioni Istituzionali, nominando il Commissario Straordinario;
- d) delibera in merito alla richiesta di adesione presentata da associazioni autonome e gruppi;
- e) delibera sulle composizioni dei mandamenti individuando i comuni che costituiscono la relativa circoscrizione territoriale omogenea di cui al successivo art. 27 "Consigli Mandamentali";
- f) delibera sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti;
- g) delibera l'acquisto, la permuta e la vendita di immobili e beni registrati nonché l'accensione di mutui e la concessione di garanzie a terzi, l'assenso a cancellazione di ipoteche;
- i) delibera su partecipazioni, costituzioni di Istituti, Società,

Associazioni od Enti di qualsiasi natura giuridica e sulle rappresentanze da nominare in tali enti;

l) delibera sul conferimento di eventuali cariche onorifiche a Soci che si sono particolarmente distinti nell'Associazione;

m) autorizza il Presidente a promuovere e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione ed a nominare ove necessario avvocati e/o procuratori.

Art. 19 - COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai tre Vice Presidenti, eletti dalla Giunta Esecutiva.

2. Provvede all'amministrazione dell'Associazione tenendo una regolare ed aggiornata contabilità.

3. Redige il bilancio consuntivo di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Eletti.

4. Nomina il Direttore Generale dell'Associazione e ne revoca il mandato; in caso di necessità provvede altresì alla nomina di un Vice Direttore e ne revoca il mandato.

5. Nomina i componenti di eventuali commissioni nonché i rappresentanti o delegati dell'Associazione in Consorzi, Enti, Società ed altri Organismi.

6. Delibera sulla misura della quota di iscrizione per i nuovi soci e sui contributi dovuti dagli associati per l'anno successivo e determina la misura dei contributi integrativi supplementari dovuti dagli associati per le varie forme di assistenza alle singole aziende.

7. Delibera la costituzione formale dei Gruppi.

8. Conferisce incarichi professionali per specifiche esigenze.

9. Per la validità delle sedute del Comitato di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10. Per la nomina e la revoca del Direttore Generale è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Comitato.

Art. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ne ha la firma, che può delegare per determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente, in particolare:

a. dirige ed indirizza ogni attività dell'Associazione sulla base delle direttive impartite dagli organi statutari;

b. nomina, tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

c. adotta i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici, al trattamento giuridico ed economico del personale nonché alle assunzioni ed ai licenziamenti dello stesso;

d. su mandato della Giunta Esecutiva, agisce e resiste in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori;

e. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo

successiva ratifica da parte del Comitato di Presidenza;

f. si avvale, in caso di particolari esigenze, di commissioni consultive, dallo stesso nominate, composte da non più di cinque tecnici e/o esperti di particolare competenza;

g. conferisce incarichi speciali e delega, ove ritenuto opportuno in via temporanea, alcune sue competenze a componenti della Giunta Esecutiva o ai Presidenti dei Mandamenti;

h. decide, anche per quanto riguarda i Mandamenti, l'apertura di conti presso Istituti di Credito e uffici Postali;

i. convoca l'Assemblea generale dei soci, l'assemblea degli Eletti, la Giunta Esecutiva, il Comitato di Presidenza e, nel caso di mancata convocazione, a termini di Statuto, da parte dei rispettivi Presidenti, i Consigli Provinciali di Gruppo ed i Consigli Mandamentali;

j. presiede l'Assemblea Generale dei Soci, degli Eletti, la Giunta Esecutiva ed il Comitato di Presidenza. In caso di sua assenza o legittimo impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario;

k. nomina i componenti di eventuali commissioni;

l. rappresenta l'Associazione presso i terzi. Può delegare, nei particolari casi previsti dall'art. 2 dello Statuto, persona di sua fiducia, da individuarsi tra i soci o i dipendenti dell'Associazione, sentito il Comitato di Presidenza.

m. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Il Presidente può essere eletto fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

4. In caso di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione della Giunta Esecutiva, per la nomina del nuovo Presidente, entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui si è verificata la vacanza.

Art. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Eletti.

2. Compito del Collegio è la verifica e il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Associazione.

3. Esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione alla Assemblea degli Eletti..

4. Valgono per il Collegio dei Revisori, le norme del Codice Civile relative al Collegio Sindacale, se non incompatibili

5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'associazione.

Art. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. I Probiviri, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall'Assemblea degli Eletti che ne fissa la durata.

2. I componenti del collegio sono scelti tra gli avvocati, notai, dottori e ragionieri commercialisti ed ex magistrati.

3. La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

4. Il Collegio dei Probiviri esercita tutte le funzioni attribuitogli dal presente Statuto.

5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un giudizio, inappellabile e vincolantesalvi i diritti inderogabili previsti dalla legge - su ogni controversia tra i soci o tra gli stessi e l'Associazione.

6. Il Collegio accerta i casi di incompatibilità alle cariche sociali ed assolve funzioni interpretative, in termini generali, delle clausole del presente statuto, quando richiesto ed eventualmente in sede di ricorso.

Art. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sociali, fatte salve quelle relative al Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri, sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate in regola con gli obblighi previsti dal presente Statuto.2. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare o un suo collaboratore di impresa familiare all'uopo delegato, il legale rappresentante o un suo delegato formalmente designato e scelto fra i componenti del consiglio di amministrazione o nella persona del direttore generale o del responsabile di dipendenza.

Art. 24 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dal Comitato di Presidenza.

2. Il Direttore Generale:

a) coadiuva ed assiste il Presidente e gli organi dell'Associazione nell'espletamento dei loro compiti;

b) esercita i poteri, eventualmente delegatigli dal Presidente, per il compimento di taluni atti o categorie di atti;

c) partecipa, con voto consultivo, ai lavori degli organi dell'Associazione;

d) sovrintende al personale e agli Uffici, assicurando rispettivamente l'operatività e il loro regolare funzionamento, rispondendone al Presidente e al Comitato di Presidenza;

e) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del trattamento giuridico - economico del personale;

f) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Presidenti di Mandamento e di Gruppo;

g) svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori di eventuali Commissioni nominate dal Presidente.

Art. 25 - GRUPPI PROVINCIALI

1. I soci che esercitano un'attività omogenea possono costituirsi in Gruppo Provinciale, alle seguenti condizioni e formalità:

a. La costituzione formale del gruppo avviene con delibera del Comitato di Presidenza;

b. Nel caso che gli aderenti siano meno di trenta il Comitato di Presidenza può aggregarli ad un gruppo affine, mantenendo le peculiarità e nominando un coordinatore, che fa parte di diritto dell'Assemblea degli eletti, ovvero comunque costituire il gruppo

qualora circostanze obiettive lo rendano opportuno.

2. Un'azienda può partecipare a tutte le attività associative, ma non può essere aggregata a più Gruppi. Il rappresentante dell'azienda può votare per il rinnovo delle cariche solo per un Gruppo, scelto in fase di iscrizione all'Associazione o in mancanza di tale scelta in base all'attività principale dichiarata alla Camera di Commercio.

Art. 26 - CONSIGLI PROVINCIALI DI GRUPPO E LORO FUNZIONAMENTO

1. Ciascun Gruppo ha un proprio Consiglio Provinciale eletto secondo i seguenti criteri:

a) con un numero di componenti fissato dalla seguente tabella, tenendo presente un'equa distribuzione territoriale:

| Da numero soci: | A numero soci | Numero Consiglieri |
|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 0 | 30 | Viene eletto un Coordinatore |
| 31 | 100 | 3 |
| 101 | 250 | 5 |
| 251 | Oltre | 7 |

b) con le procedure previste dagli artt. 36 e 38 del presente Statuto;

2. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.

3. Ogni Presidente riunisce nella sede sociale:

a) I soci quando ne ravvisa la necessità e in ogni caso almeno una volta all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti soci che rappresentano almeno un terzo degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, con la partecipazione di qualunque numero di iscritti;

b) Il Consiglio Provinciale di Gruppo quando ne ravvisa la necessità, in ogni caso almeno una volta all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. La seduta è valida in prima convocazione con la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri;

4. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. In ogni caso il Presidente del gruppo deve riferire al Comitato di Presidenza sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione riservate agli organi statutari dell'Associazione.

6. Il Consiglio Provinciale di Gruppo può istituire un regolamento interno purché non sia in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 27 - CONSIGLI MANDAMENTALI

1. In ogni circoscrizione territoriale omogenea della provincia (mandamento) così come approvata dalla Giunta Esecutiva

è costituito un Consiglio Direttivo Mandamentale, eletto secondo i seguenti criteri:

a) la composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori e dei comparti che si riconoscono nell'Associazione; la rappresentanza dovrà essere calcolata mantenendo per base il numero di aziende associate nei singoli mandamenti come fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni camerali come previsto dalle leggi vigenti garantendo almeno un rappresentante per settore nel numero complessivo di componenti di cui alla seguente tabella.

| Da numero soci: | A numero soci | Numero Consiglieri |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 0 | 250 | 5 |
| 251 | 500 | 7 |
| 501 | oltre | 9 |

b) con le procedure previste dagli artt. 36 e 38 del presente Statuto;

2. Il Consiglio Direttivo Mandamentale elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente in rappresentanza di uno dei settori non appartenenti al Presidente su indicazione vincolante dei Consiglieri di settore;

3. Il Consiglio Direttivo Mandamentale:

a) tratta i problemi che interessano il territorio del Mandamento;

b) segnala agli organi dell'Associazione, cui è demandata la competenza in materia, i problemi che richiedono interventi che possono presentare caratteristiche di generalità;

c) propone al Comitato di Presidenza suggerimenti ed interventi che interessino il Mandamento;

d) propone al Comitato di Presidenza, per la conseguente delibera, l'eventuale istituzione di organismi di studio o consultivi relativi al Mandamento e debbono essere composti da soci o esperti esterni designati dal Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente del Mandamento riunisce nella sede sociale mandamentale:

a) i soci quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso almeno una volta all'anno, e quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del totale degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

b) Il Consiglio Mandamentale quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso, almeno due volte all'anno, o quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. La seduta è valida in prima convocazione con la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, con qualunque numero di iscritti.

5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. In ogni caso il presidente del Mandamento deve operare in stretto

collegamento con il Comitato di Presidenza per ogni iniziativa e riferire sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione necessari per rilevare possibili coinvolgimenti di competenze riservate agli organi statutari dell'Associazione.

Art. 28 - SEZIONI ISTITUZIONALI

1. I Gruppi dei Settori Commercio, Turismo, Servizi, trasporti e altro, come individuati dalle rappresentanze in seno alla Camera di Commercio, costituiscono le rispettive Sezioni Istituzionali. L'Assemblea degli Eletti può istituire altre Sezioni Istituzionali.

2. Per le Sezioni elencate nel comma 1 del presente articolo i Presidenti sono di fatto i Vice Presidenti dell'Associazione, nominati come previsto dall'art. 18.

3. I componenti della Giunta Esecutiva di ogni sezione istituzionale costituiscono il Consiglio di Presidenza della stessa.

4. Il consiglio di Presidenza di ciascuna Sezione Istituzionale elegge al suo interno, un Vice Presidente e almeno tre Consiglieri utilizzando, se necessario anche la cooptazione purché i soci nominati facciano parte dell'Assemblea degli Eletti.

5. Alle sezioni Istituzionali è riconosciuta la rappresentatività del settore con caratteristiche e modalità stabilite dall'Assemblea degli Eletti. Alle Sezioni Istituzionali non è riconosciuta autonomia economica.

Art. 29 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. E' istituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione composto dai membri dell'Assemblea degli eletti che non abbiano ancora compiuto il 39esimo anno d'età.

2. Tutti gli appartenenti al Gruppo eleggono il proprio Consiglio di Gruppo composto da 3 componenti ad un massimo di 9.

3. All'interno del Consiglio viene eletto il Presidente ed un Vice Presidente.

4. Le modalità di funzionamento del Gruppo vengono stabilite in apposito Regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 30 - TERZIARIO DONNE

1. E' istituito il Gruppo Terziario Donna dell'Associazione, composto dalle donne imprenditrici membri dell'Assemblea degli Eletti.

2. L'elezione del Consiglio, del Presidente, del Vice Presidente e il funzionamento del Gruppo seguono le stesse regole previste per il Gruppo Giovani Imprenditori (art.29).

Art. 31 - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

1. L'Associazione può istituire uffici o recapiti ove lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività.

Art. 32 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il successivo mese di giugno, fatte salve diverse scadenze imposte dalla legge, il bilancio consuntivo corredato

dalle relazioni del Presidente dell'Associazione e del Collegio dei revisori dei Conti, è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Eletti.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di qualunque natura e/o denominazione o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere modificato solo su delibera dell'Assemblea generale degli associati appositamente convocata.

2. L'Assemblea convocata per le modifiche statutarie si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli eletti. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima,, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

3. Le delibere vengono assunte con il voto positivo espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 34 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati, da convocarsi con avviso di convocazione pubblicato per una volta su "Messaggero Veneto" oppure sul "Gazzettino" almeno 30 giorni prima dell'assemblea, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti personalmente o per delega. Ciascun associato può essere portatore di non più di due deleghe. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione del Patrimonio dell'Associazione.

Il Patrimonio stesso dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, eventualmente previo parere di organismi di controllo se previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - PROCEDURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

1. Nell'ipotesi che nei Consigli Provinciali di Gruppo, nei Consigli Mandamentali e nelle Sezioni Istituzionali vengano a crearsi situazioni organizzative in grave contrasto con gli scopi dell'Associazione e che da tali situazioni derivi nocumento per il funzionamento del Gruppo e del Mandamento oppure venga in qualche modo leso il prestigio dell'intera organizzazione, la Giunta Esecutiva delibera la gestione commissariale dell'organismo interessato secondo la seguente procedura:

a) con la delibera della Giunta Esecutiva si perviene sia alla gestione commissariale del Gruppo, del Mandamento e delle Sezioni Istituzionali interessati sia alla nomina di un Commissario Straordinario.

b) l'intera procedura che decorre dalla prima riunione del Comitato di Presidenza in fase istruttoria fino alla designazione definitiva del Commissario Straordinario non può durare più di due mesi, oltrepassati i quali, il Commissario Straordinario verrà

nominato dal Comitato di Presidenza, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delibera della Giunta Esecutiva.

2. Con la nomina del Commissario Straordinario vengono temporaneamente sospese le funzioni del Consiglio interessato al procedimento.

3. Il Commissario Straordinario, entro quattro mesi dalla nomina, provvede:

a) a svolgere tutti gli accertamenti necessari ed utili per chiarire i termini della vicenda con pieni poteri di accedere a qualsiasi tipo di documentazione e sentire persone ed organi interessati;

b) a ripristinare, ove ricorrano le condizioni, nelle sue funzioni il Consiglio interessato;

c) ad assumere le decisioni, in alternativa a quanto previsto alla precedente lett. b), di rimuovere dall'incarico in tutto o in parte i consiglieri del Gruppo ivi compresi Presidente e Vice Presidente, o del Mandamento o delle Sezioni Istituzionali, sempre ivi compresi Presidente e Vice Presidente;

d) nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c), ad indire nuove elezioni parziali o totali nei confronti del Gruppo, del Mandamento e delle Sezioni Istituzionali oggetto dell'intervento.

4. A conclusione del suo mandato il Commissario Straordinario trasmette al Presidente dell'Associazione una relazione scritta sull'attività svolta.

Art. 36 - DISPOSIZIONI ELETTORALI

1. Le elezioni si tengono ogni quattro anni e vengono indette dal Presidente dell'Associazione su delibera della Giunta Esecutiva che ne definisce le modalità almeno 180 giorni prima della scadenza degli organi statutari, dei Consigli Mandamentali e di Gruppo.

2. La Giunta Esecutiva nomina la Commissione Elettorale composta da tre membri di cui uno dell'Associazione, ne definisce i compiti e la convoca per l'insediamento.

3. L'elezione dei componenti i Consigli Provinciali di Gruppo deve avvenire con voto segreto utilizzando schede elettorali, all'uopo predisposte, secondo le modalità dell'art. 38.

4. L'elezione dei componenti degli altri organi statutari e dei Consigli Mandamentali avvengono tramite Assemblea appositamente convocata, non sono previste deleghe.

5. Il Socio per poter esercitare i diritti elettorali attivi deve essere in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente; per poter essere candidato ed essere eletto deve altresì essere in regola, anche per l'anno precedente, con il pagamento di tutti i contributi associativi previsti dal presente Statuto.

6. I soci devono presentare alla Commissione Elettorale, organo deputato alle verifiche previste al precedente punto 5, la propria candidatura prima dell'inizio delle operazioni elettorali cui intendono partecipare. Le candidature possono essere anche presentate all'interno di liste elettorali

7. La scadenza naturale delle cariche dell'Associazione alla quale

fa cenno il comma 1 in riferimento alla durata quadriennale prevista dall'art. 12 del presente Statuto, riguarda tutte le cariche elettive (con la cui scadenza coincide sempre anche quella degli eventuali membri cooptati e/o sostituiti nell'ambito del medesimo organo) e coincide con la fine del quadriennio fissato per dar corso alla successiva consultazione elettorale.

Art. 37 - SOSTITUZIONE DI ELETTI DECADUTI

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione e di tutti gli organi statutari in caso di decadenza sono sostituiti con nuove elezioni dell'organo collegiale cui appartengono.

2. La sostituzione dei Consiglieri della Giunta Esecutiva, di Gruppo o di Mandamento avverrà chiamando alla carica il primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, assumerà la carica chi rappresenta l'azienda con maggiore anzianità associativa.

3. Nell'ipotesi in cui non esistano soci votati non eletti, si procederà secondo le disposizioni dell'art. 14 del presente Statuto.

Art. 38 - MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'espressione di voto alle cariche sociali deve avvenire a mezzo di una scheda nel rispetto della segretezza del voto.

2. Le schede elettorali vengono timbrate con apposito sigillo ed autenticate dai componenti della Commissione Elettorale nominati dalla Giunta Esecutiva.

3. L'autenticazione delle schede deve essere fatta sulla facciata non utilizzata per l'espressione del voto.

4. Devono essere predisposte tante schede autenticate quanti sono i soci elettori di ciascun Gruppo.

5. Le schede elettorali devono essere consegnate ai partecipanti all'assemblea ovvero inviate per posta agli elettori, nel caso di elezione prevista con queste modalità, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed all'eventuale lista orientativa predisposta dalla Commissione Elettorale.

6. Le schede devono essere consegnate in sede assembleare per lo spoglio, ovvero restituite all'Associazione per posta e con l'indicazione del numero convenzionale attribuito al relativo Gruppo entro venti giorni dall'effettivo invio.

La Commissione Elettorale deciderà inappellabilmente nei casi di tardiva restituzione. Le schede ritenute tardive non verranno scrutinate.

7. Ai fini dell'espressione del voto le liste dei candidati, distinte per Gruppo e per Mandamento, saranno a disposizione degli elettori per la consultazione sia negli uffici della Sede di Udine che negli uffici mandamentali.

Su ciascuna scheda potrà essere indicato un numero di nominativi pari al numero dei componenti degli organi che dovranno essere eletti. Nel caso in cui su una scheda venga espresso un numero di preferenze maggiore di quello massimo stabilito, la scheda verrà considerata nulla. Le buste contenenti le schede, restituite nei termini previsti, saranno aperte dalla Commissione Elettorale

riunitasi per le operazioni di scrutinio.

8. Partecipa alle riunioni della Commissione Elettorale durante le operazioni di scrutinio il Direttore Generale. Funge da segretario della Commissione Elettorale il funzionario dell'Associazione nominato nella stessa.

9. Le schede utilizzate per le votazioni e quelle non utilizzate saranno conservate per un anno a decorrere dalla data della elezione del Presidente dell'Associazione.

Decorso detto termine le schede utilizzate unitamente a quelle non utilizzate verranno distrutte e di un tanto sarà fatta menzione in apposito verbale della Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale redige e sottoscrive inoltre sintetici verbali riguardanti:

- a) gli scrutini;
- b) la vidimazione;
- c) l'invio delle schede nel caso di votazione per iscritto;
- d) tutte le operazioni per le quali riterrà comunque opportuna la menzione a verbale.

Art.-_ 39 - NORME DI RINVIO

1. Per i casi non previsti dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile ed ogni altra disposizione di legge relativa alle associazioni o comunque applicabile.

2. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli relativi alle imprese associate, lo stesso dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni delle vigenti normative sulla protezione dei dati personali.

F.to Giovanni Da Pozzo

Eliana Morandi, notaio (L.S.)